

Risposta n. 73

OGGETTO: Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Patent box e software protetto da copyright.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante dichiara di svolgere prevalentemente «attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria» e di essere una PMI innovativa (ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché nel rispetto dei parametri previsti dal decreto 18 aprile 2015 in applicazione della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE) accreditata quale "Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0" con il decreto direttoriale del MISE del 22 dicembre 2017.

La società rappresenta, inoltre, di possedere più beni immateriali ammissibili ai fini dell'agevolazione "*patent box*" ed, in particolare, un *software* originale, sviluppato internamente, per il quale intende fruire della *patent box* con la modalità "autoliquidazione" di cui all'articolo 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, (decreto crescita).

Al riguardo, l'istante evidenzia che la normativa *patent box* richiede che siano

ammissibili esclusivamente i *software* originali protetti da *copyright* e di avere, quindi, depositato a maggio la propria richiesta di registrazione presso il Pubblico Registro del *Software* presso la SIAE. La società riferisce che, al momento della presentazione dell'istanza, pur essendo decorso il termine ordinario di 60 giorni, non è ancora stato emesso il certificato di avvenuta registrazione.

Tanto premesso, l'istante fa presente di voler procedere in via autonoma alla determinazione diretta del reddito agevolabile, supportata dalla "documentazione idonea" di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 luglio 2019, prot. 658445 ("provvedimento"). A tal fine la società intende calcolare il reddito agevolabile con il "*Residual Profit Split Method*" ("RPSM"), applicando il *benchmark* di settore (basato sui codici ATECO) fornito dall'Ufficio accordi preventivi della ... dell'Agenzia delle entrate.

La società evidenzia che il punto 6.2 del citato provvedimento stabilisce che la documentazione deve essere firmata e recare marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi a pena di recupero dell'agevolazione oltre a interessi e sanzioni.

Ciò stante la società fa presente che, per via del ritardo dell'autorità competente nel rilascio della certificazione di avvenuta registrazione del *software*, si trova impossibilitata a poter usufruire dell'opzione di cui all'articolo 4 del decreto crescita. In relazione a quanto precede, l'interpellante chiede se può produrre la documentazione prevista dal citato Provvedimento, ed apporre la firma e la marca temporale «(...) *oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi, conservando la piena efficacia della documentazione sia ai fini dell'accesso all'opzione di autoliquidazione sia per l'applicazione della "penalty protection" (...)*».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter sottoscrivere e marcare temporalmente la

documentazione richiesta dal provvedimento oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di poter usufruire dell'opzione di cui all'articolo 4 del decreto crescita e della cosiddetta "*penalty protection*".

A sostegno di tale soluzione la società richiama la circolare 7 aprile 2016, n. 11/E, con riferimento all'esercizio tardivo dell'opzione nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ritenendo applicabile al proprio caso la remissione *in bonis*.

In proposito l'istante evidenzia che la citata circolare ha incluso, fra le ipotesi di sanabilità mediante remissione *in bonis*, anche quella dell'utilizzo indiretto dell'IP verso terze parti indipendenti, alla quale è assimilabile l'opzione di autoliquidazione di cui al decreto crescita. In subordine la società ritiene di poter produrre la documentazione idonea, richiesta dal provvedimento, entro il termine per la dichiarazione tardiva di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che la risposta che segue è resa nel presupposto che siano sussistenti i requisiti per beneficiare dell'agevolazione "*patent box*". Al riguardo, resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità 2015"), e successive modificazioni (articolo 56 del d.l. n. 50 del 2017 e articolo 4 del d.l. n. 34 del 2019), prevede un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent Box") per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Le modalità di attuazione del predetto regime sono state rese note con decreti

emanati di concerto dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (Decreto 30 luglio 2015 e Decreto 28 novembre 2017) e con Provvedimenti emanati dal Direttore dell'Agenzia (Provvedimento 10 novembre 2015; Provvedimento 1° dicembre 2015; Provvedimento 23 marzo 2016; Provvedimento 6 maggio 2016; Provvedimento 27 giugno 2016 e Provvedimento 30 luglio 2019).

Chiarimenti circa l'applicazione dell'agevolazione sono stati resi dall'Agenzia con circolari n. 36 del 1° dicembre 2015, n. 11 del 7 aprile 2016 e n. 8 dell'8 aprile 2016, paragrafo 8, e con risoluzioni n. 81 del 27 settembre 2016, n. 28 del 9 marzo 2017 e n. 81 del 9 settembre 2019.

In particolare, con la circolare n. 11/E del 2016, nel chiarire l'ambito oggettivo dell'agevolazione, al paragrafo 4.1.1, è stato precisato che «Per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. [...] La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno [...]».

Con la successiva circolare n. 28/E del 2020 - in relazione alle previsioni di cui al punto 6.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2019-, al paragrafo 9.1 è stato precisato che *«(...) la firma elettronica con marca temporale su tale documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce l'autoliquidazione OD, o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione*

tardiva».

Alla luce dei predetti chiarimenti di prassi, si ritiene che nel caso in esame il contribuente possa apporre nei termini sopra descritti la marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva dallo stesso predisposta ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 che, come detto, attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare tale bene immateriale come opera dell'ingegno, conservando la piena efficacia della documentazione, ai fini della disciplina Patent box.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)